

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

19/2021

Parma, 31 maggio 2021

OGGETTO: CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, (Decreto "Sostegni-bis"), ha introdotto il contratto di rioccupazione: un contratto a tempo indeterminato, destinato ai datori di lavoro privati, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si tratta, in particolare, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Datori di lavoro beneficiari

L'incentivo può essere fruito dai seguenti "datori di lavoro privati":

- i datori di lavoro "imprenditori", ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
- i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

L'incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Soggetti per i quali è possibile beneficiare dell'esonero

L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs n. 150/2015, ossia i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

Progetto Individuale di inserimento

Il decreto "Sostegni bis" pone come condizione essenziale per l'assunzione con il contratto di rioccupazione la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

- a) recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione;
- b) conservare il contratto in essere. non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Incentivo

L'incentivo si sostanzia nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un **periodo massimo di 6 mesi, nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.**

Il diritto alla fruizione dell'incentivo previsto dal contratto di rioccupazione è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 ed inoltre comportano la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
- il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Compatibilità con le norme comunitarie

Come per tutte le misure agevolative introdotte fino ad ora per fronteggiare la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, anche l'incentivo relativo al contratto di rioccupazione è soggetto all'approvazione della Commissione Europea.

Di conseguenza si dovrà attendere l'approvazione dei competenti organi dell'Unione Europea e la successiva emanazione delle indicazioni dell'INPS, prima di poter fruire effettivamente del beneficio contributivo.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli